

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4001 del 26/07/2017
Oggetto	Concessione per uso irriguo a favore del Consorzio della Bonifica Renana C.F. 91313990375 Area di intervento: Casalecchio di Reno, fiume Reno
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4143 del 26/07/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

**PRESO ATTO:**

- che con nota del 24/09/2004 il Consorzio della Bonifica Renana con sede legale nel comune di Bologna, Via Santo Stefano n.56, C.F. 91313990375, ha presentato domanda di concessione in sottensione per la derivazione di pubblica superficiale dal fiume Reno attraverso l'opera di presa ed i canali gestiti dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio di Reno, da destinarsi ad uso per una portata massima complessiva di 1750 l/s;
- che, essendo la portata richiesta superiore a 1000 l/s, tenuto conto della Legge Regionale 18 maggio 1999, n.9 “*Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*”, art. 4 comma 1, la derivazione rientra tra i progetti da assoggettare a procedura di V.I.A

- che ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e successive modifiche e integrazioni, la Regione Emilia-Romagna ha indetto la Conferenza di Servizi per l'esame del S.I.A. nonché per preordinare l'emanazione degli atti necessari alla derivazione;
- che gli elaborati relativi al S.I.A., nonché al progetto definitivo e alle integrazioni sono apparsi sufficientemente approfonditi da consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto, nonché per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa vigente;
- che le procedure di pubblicazione della domanda di concessione da attivarsi ai sensi dell'art.10 del Reg. Regionale 41/2001 sono da intendersi adempite mediante la pubblicazione dell'avvio della procedura di VIA, con l'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 18/11/2015 con cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del SIA e dei connessi elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che è richiesta una derivazione con le seguenti caratteristiche:

- a) La derivazione avviene tramite la presa della Chiusa di Casalecchio ed il vettoriamento dell'acqua attraverso la rete idraulica del Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno per una portata complessiva di 1750 l/s senza comportare un aumento di prelievo dal fiume Reno rispetto al quantitativo di risorsa derivabile dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 15'000'000 mc/anno;
- c) parte dei distretti irrigui sono alimentabili tramite sollevamento della risorsa tramite CER;

d) non è prevista la realizzazione di nuove opere, in quando l'utilizzo della portata è possibile grazie ad infrastrutture già esistenti;

**DATO ATTO:**

- che i pareri necessari così come indicato nell'artt. 9 e 12 del RR 41/2001 sono stati espressi all'interno della conferenza di servizi indetta dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna;

**- VALUTATO CHE:**

- è concedibile la portata massima richiesta in concessione, pari a 1750 l/s, in quanto non comporta un aumento di prelievo dal fiume Reno e non determina un aggravio delle attuali condizioni;

- il prelievo insiste alla sezione di chiusura del corpo idrico 060000000000 8 ER, il cui Stato Ecologico è sufficiente e lo Stato Chimico è buono;

- il valore di DMV stabilito per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE risulta pari a 1,33 mc/s da maggio a settembre e 2,04 mc/s da ottobre ad aprile;

- secondo quanto indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 1415/2016, inerente ai fabbisogni irrigui suddivisi per gruppi colturali, i volumi compatibili alla testa dei tre distretti sulla base delle necessità individuate ed espresse nel SIA e nelle successive integrazioni, risultano essere: Riolo: 1.050.000 mc/anno - Venenta: 770.000 mc/anno - Dozza: 7.100.000 mc/anno, per un volume complessivo di 8.920.000 mc/anno;

**CONSIDERATO:**

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è identificata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99, nell'uso irriguo;

**ACCERTATO:**

- che il Consorzio della Bonifica Renana ha provveduto al versamento delle spese istruttorie;
- che il richiedente ha versato quanto dovuto per le annualità pregresse e il canone 2017 quantificato in euro 854,85 risultando così in regola sotto il profilo amministrativo;
- che il richiedente ha versato in data 15/07/2017 la somma di euro 854,85 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che il rilascio della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014 fino alla data del 31/12/2046, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto,

**DETERMINA**

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Renana con sede legale nel comune di Bologna, Via Santo Stefano n.56, C.F. 91313990375, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno attraverso l'opera di presa ed i canali gestiti dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio di Reno per una portata massima complessiva di 1750 l/s. Tale portata è ricompresa nel prelievo effettuato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio ed è da destinarsi ad uso irriguo per un volume complessivo di 8.920.000 mc/anno;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2046 ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto nel rispetto del quale deve essere

esercitata la concessione rilasciata;

4. di dare atto che:

- il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad € 854,85 è stato versato;
- i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- è stata corrisposta la somma di € 854,85 a titolo di deposito cauzionale;
- l'intestatario è in regola con le annualità pregresse;

5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare;

6. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso;

7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Zinoni;

9. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi

interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- che la presente determinazione ha efficacia subordinatamente all'esecutività della delibera di Giunta Regionale di approvazione della valutazione di impatto ambientale (VIA);

10. di notificare il a mezzo PEC al richiedente.
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933. di notificare il presente atto al richiedente;
12. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
Dott. Franco Zinoni  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica mediante la Chiusa di Casalecchio, per uso irriguo richiesta dal Consorzio della Bonifica Renana, con sede legale in Via Santo Stefano n.56 - Bologna, C.F. 91313990375.

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. L'opera di presa grazie alla quale si deriva acqua dal fiume Reno è la Chiusa di Casalecchio, opera storica oggi gestita dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. Di seguito l'acqua viene addotta fino ai distretti irrigui grazie ad un reticolo di canali e canalette in gestione al Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. Esistono tre i punti di interconnessione tra il reticolo della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno e il sistema irriguo della Bonifica Renana, ovvero le chiaviche Reno 75, Castagnolino e Venenta.
2. La risorsa derivata deve essere utilizzata dal Consorzio ai fini irrigui per servire un areale di circa 11.386 ha, di cui effettivamente irrigati circa 1500 ha.

### **ART. 2**

#### **QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE**

1. La portata massima da derivare per l'uso irriguo dal Consorzio è di 1750 l/s, tale portata non comporta un aumento di prelievo e nessun aggravio sul fiume Reno in quanto è ricompresa nel prelievo effettuato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio.
2. Il volume derivabile alle teste dei distretti così come di seguito indicato:
  - Riolo: 1.050.000 mc/anno

- Venenta: 770.000 mc/anno
- Dozza: 7.100.000 mc/anno

per un volume complessivo di 8.920.000 mc/anno.

3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
6. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

#### **ART. 4**

##### **PRESCRIZIONI RAPPORTO AMBIENTALE**

Il concessionario, a norma dell'art. 17, 5° c, della LR n. 9 del 18/05/1999, modificata ed integrata dalla LR n. 35 del 16/11/2000, è comunque obbligato a conformare il progetto di derivazione a tutte le prescrizioni contenute nella determinazione conclusiva di cui all'art. 18, c 5, della LR n. 9 del 18/05/1999 sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (Rapporto sull'Impatto Ambientale) che si riportano di seguito:

1. Si assente il rilascio di quanto richiesto, ovvero un prelievo per la portata massima di 1750 l/s, confermando fino alla sua revisione le modalità di distribuzione stabilite dalla DGR n. 840/2013, fermo restando che si raccomanda al Consorzio della Bonifica Renana, in caso di scarsità di risorsa, di attivare tutte le possibili fonti alternative, affinché un quantitativo maggiore della risorsa disponibile dal Fiume Reno possa essere immesso nel Canale Navile e nel Savena Abbandonato; fermo restando inoltre che nella revisione della DGR n. 840/2013 la Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare quanto in essa stabilito fissando i valori di DMV necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva

2000/60/CE, ovvero pari a 1,33 mc/s da maggio a settembre e 2,04 mc/s da ottobre ad aprile.

2. Si ritiene possa essere assentita la concessione di derivazione al Consorzio di Bonifica Renana per irrigare mediamente 1500 ha, su un comprensorio totale di 11.386 ha, fino a una portata massima di 1750 l/s, con un volume derivabile alle teste dei distretti così come di seguito indicato:

- Riolo: 1.050.000 mc/anno
- Venenta: 770.000 mc/anno
- Dozza: 7.100.000 mc/anno

per un volume complessivo di 8.920.000 mc/anno.

3. I dati provenienti dal sistema di monitoraggio dovranno essere annualmente inviati al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

## **ART. 5**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2046, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 6**

##### **DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

1. Il concessionario ha realizzato, conformemente alle linee guida approvate con DM Mipaf del 31/07/2015 ed al relativo regolamento di recepimento della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254/2016), sistemi di misura che permettono di verificare la quantità di risorsa immessa nei distretti irrigui.
2. Ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 Il concessionario deve assicurare il buon funzionamento dei dispositivi di misurazione delle portate e del volume di acqua derivata per tutta la durata della concessione, nonché inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere annualmente inviati al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad All' Area Coordinamento e rilascio concessioni della Direzione Tecnica di ARPAE.

#### **ART. 7**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

#### **ART. 8**

#### **RINNOVO**

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2046.
2. In caso di mancato rinnovo, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **ART. 9**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**